



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

PROVINCIA DI ORISTANO

Copia per uso amministrativo

Ordinanze del Sindaco

N. 4 del 26-03-2021

Oggetto: Misure urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Santu Lussurgiu - chiusura parco e mercato di San Leonardo de Siete Fuentes.

Il Sindaco

Richiamate:

- le dichiarazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 e dell'11 marzo 2020 con le quali l'epidemia da COVID-19 è stata valutata dapprima come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 luglio 2020, prorogato al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021 e, infine, al 30 aprile 2021;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art.4;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 2020, n.27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n.35 e ulteriormente modificato dal D.L. n.83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n.74 e ulteriormente modificato dal D.L. n.83/2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n.77;
- i decreti del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto e i relativi allegati;

- le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020, del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n.159;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n.176;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n.1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n.12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto in particolare il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” con il quale si prevede altresì che nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 per la zona rossa.

Evidenziato infine che con Ordinanza del Ministro della Salute del 19 marzo 2021 da lunedì 22 marzo 2021 la Sardegna è in zona arancione.

Preso atto che nell’imminenza delle festività pasquali, per quanto risultino comunque vietate le forme di assembramento, anche all’aria aperta, potrebbero comunque verificarsi impropri spostamenti di persone nonostante sia stata ribadita l’importanza della permanenza domiciliare e del distanziamento sociale;

Rilevato che, in particolare l'area del parco di San Leonardo de Siete Fuentes risulta, specialmente in occasione dei periodi festivi e dei weekend, sempre meta di rilevanti flussi di visitatori con evidenti rischi di creazione anche improvvisa e non programmata di assembramenti;

Preso atto dell'andamento preoccupante dei contagi che anche recentemente hanno visto adottare provvedimenti particolarmente restrittivi con lockdown locali in comuni anche vicini, destando notevole preoccupazione;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di contribuire alla tutela generale della incolumità pubblica e nel rispetto dell'esigenza di contrastare ogni possibile creazione di occasioni, anche estemporanee, di assembramenti contrastanti con il principio di contenimento sociale, disporre la chiusura del parco di San Leonardo de Siete Fuentes a partire dalla data odierna e sino al giorno lunedì 6 aprile incluso;

Evidenziato altresì, che per le medesime motivazioni sopra richiamate e per il medesimo arco di tempo, si ritiene opportuno vietare altresì ogni forma di commercio ambulante che ordinariamente si tiene presso la borgata di San Leonardo de Siete Fuentes;

Visti l'art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

Richiamato, infine l'art. 32 della legge n. 833/1978, l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 e il comma 4 dell'articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000 in materia di attribuzione al Sindaco delle competenze in qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

Per le ragioni sovraesposte in premessa e che si richiamano integralmente, ovvero al fine di contribuire alla tutela generale della salute ed incolumità pubblica e nel rispetto dell'esigenza di contrastare ogni possibile creazione di occasioni, anche estemporanee, di assembramenti contrastanti con il principio di contenimento sociale legate alla di tutela della salute pubblica:

- la chiusura al pubblico di tutte le aree parco presenti nella borgata di San Leonardo de Siete Fuentes a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino al giorno lunedì 6 aprile incluso, con divieto di accesso e sosta in tutto il periodo indicato;
- il divieto di ogni forma di commercio ambulante e di qualsiasi attività con bancarelle o similari;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata ai sensi della normativa vigente.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Santu Lussurgiu e la trasmissione per gli adempimenti conseguenti e contestuale richiesta di supporto e collaborazione ai seguenti Enti:

- Prefettura di Oristano (protocollo.prefor@pec.interno.it);
- Polizia Locale di Santu Lussurgiu (vigiliurbani@comunesantulussurgiu.it)
- Comando Stazione Carabinieri di Santu Lussurgiu (stor234240@carabinieri.it);
- Protezione Civile Santu Lussurgiu ODV (protezionecivilesantulussurgiu@gmail.com);
- Compagnia Barracellare Santu Lussurgiu (barracellisantulussurgiu@gmail.com);

- Regione Autonoma della Sardegna – Sala Operativa del Dipartimento di Protezione Civile (pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it);
- ATS Sardegna (protocollo.generale@pec.atssardegna.it);
- ATS Sardegna – ASSL Oristano Servizio Igiene Pubblica (covid19.oristano@atssardegna.it);
- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Sanità (san.dgsan@pec.regione.sardegna.it).

DEMANDA

Alla Polizia Municipale e agli Organismi di supporto il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Santu Lussurgiu, 26-03-2021

Il Responsabile dell'area
F.to: Diego Loi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio al n. **257**, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*), con decorrenza dal **26-03-2021** al **10-04-2021**

Santu Lussurgiu, 26-03-2021

L'impiegata incaricata
F.to: Anna Rita Mula

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Santu Lussurgiu, 26.03.2021



L'impiegata incaricata
Anna Rita Mula